

TRIBUNALE DI GENOVA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art 464 *bis* c.p.p., e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Premesso

che nei casi previsti all'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di un prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 *bis* comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore ai dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro di Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro di Giustizia, o su delega di quest'uomo, con il presidente del tribunale nel cui circondariato sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto delega, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Claudio Viazzi Presidente del Tribunale di Genova, giusta delega di cui l'atto in premessa, e l'Ente Consorzio Agorà soc. coop. soc., nella persona del legale rappresentante dott.ssa Rosana Cavalli, nata il 08/05/1961 a Buenos Aires (RA),

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività sono complessivamente 9, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. 88/2015:

Attività di piccola manutenzione di strutture socio educative e socio assistenziali dedicate a minori, anziani, disabili, stranieri accolti in progetti convenzionati con Amministrazioni Pubbliche; attività di sostegno in favore di minori, anziani e stranieri quali ad esempio (assistenza allo svolgimento di compiti, accompagnamenti, insegnamento lingua italiana, supporto alla gestione del tempo libero, insegnamento di competenze lavorative, ecc.); attività di piccola segreteria e portierato presso strutture socio educative e/o socio assistenziali o di accoglienza migranti; attività di supporto al personale educativo e/o al personale ausiliario presso strutture dedicate alla prima infanzia.; attività di supporto alla preparazione e/o consegna pasti presso strutture dedicate all'accoglienza di migranti.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine in cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.


Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata ai ministeri della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Genova, 24/05/17

Il Rappresentante dell'Ente


Dott.ssa Rosana Cavalli


CONSORZIO AGORA
Soc. Coop. Sociale
Vico del Serriglio, 3 - 16124 GENOVA
Tel. 010/20.91.901 - Fax 010/20.91.9
P.IVA e Cod. Fisc. 0348679010



Il Presidente del Tribunale

dott. Claudio Carlo Viazzi



ELENCO STRUTTURE presso le quali potrà essere svolta l'attività

Sede Consorzio Agora

Vico del Serriglio 3 16124 Genova

Centro Socio Educativo "Mago di Oz"

Via San Giovanni D'acri 8/2 16152 Genova

Centro Socio Educativo "il Prato"

Via Lombardi 5b 16165 Genova

Asilo Nido "la Trottola"

Largo Rosanna Benzi 10 16132 Genova

Asilo Nido "Coniglio Blu"

Via Volta 19 16128 Genova

Cas "lanua"

Largo Francesco Cattanei 4 16148 Genova

Centro Accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati "il tappeto Volante"

Salita Nuova Nostra Signora del Monte 39 16143 Genova


Residenza Sociale per anziani in condizioni di disagio sociale ed economico "Biscotti"

Via San Donato 4 c 16123 Genova

Residenza Sociale per anziani in condizioni di disagio sociale ed economico "Duca"

Vico del Duca 22 16123 Genova

CONSORZIO AGORA
Soc. Coop. Sociale
Vico del Serriglio, 3 - 16124 GENOVA
Tel. 010/20.91.901 - Fax 010/20.91.902
P.I.A. e Cod. Fisc. 03067020101



Spett. UDEPE di Genova

Alla cortese attenzione

Dott. Domenico Arena
Dott.ssa Maria Neri


Oggetto: rinnovo convenzione LPU per misura della messa alla prova.

Con la presente siamo a richiedere il rinnovo della convenzione per i Lavori di pubblica Utilità per la misura della messa alla prova. La Convenzione con il Tribunale è stata stipulata in data 24 maggio 2017, si richiede per tanto il rinnovo a nome della Cooperativa Sociale Agorà rappresentata dalla dott.ssa Rosana Cavalli nata a Buenos Aires (RA) il 08/05/1961, CF: CVLRSN61E48Z600F in qualità di Presidente e rappresentante legale della stessa.

Per eventuali contatti: info@agoracoop.it tel. 010-2091901

Un saluto

Dott.ssa Rosana Cavalli



AGORA'
Soc. Coop. Sociale
Vico del Serriglio 3 - 16124 GENOVA
Tel. 010/20.91.901 - Fax 010/20.91.903
P.IVA e Cod. Fisc. 03486790102

Visto, fu il rinnovo

15 GIU 2022



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Enrico S. Favera